



**Si.Di.Pe.**  
**Sindacato Direttori Penitenziari**  
**- Segreteria Nazionale -**

**Prot. n.1011/T/25.2 del 14 febbraio 2025**

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria f.f.:  
*Presidente Dott.ssa Lina Di Domenico*

**ROMA**

[prot.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dap@giustiziacert.it)  
[prot.dgp.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgp.dap@giustiziacert.it)  
[relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it](mailto:relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it)

**Oggetto: Attuazione sentenza Corte Costituzionale n. 10 emessa in data 26 gennaio 2024  
sull'affettività in carcere.**

Ill.mo Signor Capo del Dipartimento,  
questa Organizzazione sindacale che, come noto, è il sindacato più rappresentativo<sup>1</sup> del personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, ritiene doveroso portare alla Sua attenzione la delicata questione che oramai sta impattando pesantemente ed a macchia d'olio sugli istituti penitenziari della Repubblica e, quindi, sui Direttori degli istituti penitenziari per effetto delle ordinanze di accoglimento dei reclami ex art.35 bis o.p. in tema di affettività dopo la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 emessa dalla Corte Costituzionale.

Come noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 emessa in data 26 gennaio 2024 è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" rimessa dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto nel procedimento sul reclamo proposto da un detenuto, con ordinanza del 12 gennaio 2023 in riferimento agli art. 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27 terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli articoli 3 e 8 CEDU, "nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di

<sup>1</sup> D.M. 4 aprile 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022-2024, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.128 del 03.06.2023).

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari  
- Segreteria Nazionale -**

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

*svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia”.*

La Corte, pur facendo salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli enunciati con la sopracitata sentenza - purchè idonei a garantire l'esercizio dell'affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla stessa - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della l. 354/75 nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Le motivazioni offerte dalla Corte possono sinteticamente così descriversi:

- Posto che l'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza, lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta ed alle specifiche prospettive del suo rientro in società.
- La questione dell'affettività intramuraria concerne l'individuazione del limite concreto entro il quale lo stato detentivo è in grado di giustificare una compressione della libertà di esprimere affetto, anche nella dimensione intima; limite oltre il quale il sacrificio della libertà stessa si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità della persona.
- Tale limite concreto sussiste allorquando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario.
- Possono quindi rilevare in senso ostativo non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, ma anche irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all'amministrazione penitenziaria ed in secondo luogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli art. 35 bis e 69, comma 6, lett. b) o.p. e per l'imputato all'autorità giudiziaria da cui dipende.

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Si.Di.Pe.**  
**Sindacato Direttori Penitenziari**  
**- Segreteria Nazionale -**

- Per i detenuti ristretti a titolo di reato ostativo ad avviso della Corte non sussisterebbero impedimenti normativi tali da precludere l'esercizio dell'affettività *intra moenia* posto che l'ostatività del titolo di reato inerisce alla concessione di benefici penitenziari e non riguarda le modalità dei colloqui.
- In coerenza con l'oggetto del giudizio principale, la Corte precisa che la pronuncia in esame non concerne i regimi detentivi speciali (art. 41 bis o.p. e 14 bis o.p.), che sarebbero esclusi dalla questione di legittimità costituzionale.
- Nelle more di un intervento legislativo, la Corte valorizza il contributo che una ordinata attuazione della sentenza *de qua* può dare l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti.
- *“Venendo meno con questa decisione l'inderogabilità del controllo visivo sugli incontri, può ipotizzarsi – scrive la Corte – la creazione all'interno degli istituti penitenziari di appositi spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa affettivamente legata”.*

Orbene, all'esito dell'emanazione della sentenza in argomento il Sign. Capo del Dipartimento con ordine di servizio n. 36 del 28 marzo 2024 (GDAP.28/03/2024.0138945.U) ha disposto l'istituzione di un apposito gruppo di studio, tenuto conto della necessità di valutare la diversità strutturale degli istituti penitenziari sul territorio nazionale con l'obiettivo di elaborare una proposta coerente con il sistema vigente attraverso l'apporto multidisciplinare di esperti nelle materie coinvolte dalla tematica in argomento, rimettendo all'esito specifiche disposizioni da impartire alle Direzioni degli istituti penitenziari, ancora oggi non pervenute.

Ed ancora, con nota della Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria GDAP.10/07/2024.0202219.U, avente ad oggetto *“Gruppo di studio relativo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 26 gennaio 2024”* è stata disposta una ricognizione presso tutte le sedi degli istituti penitenziari di spazi idonei che potessero garantire le condizioni più favorevoli, anche in termini di dignità e riservatezza dei detenuti, in ossequio a quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale.

In data 11 dicembre 2024 la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.8, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso l'ordinanza emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta, qualificato come reclamo ex art. 35 bis o.p., contro il provvedimento con cui la casa di reclusione di Asti aveva negato un colloquio in intimità ad un detenuto con la propria moglie, con la motivazione che la struttura non lo consente, ha ritenuto fondato il

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari  
- Segreteria Nazionale -**

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

ricorso e lo ha accolto sancendo che *“non può ritenersi che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, avanzata dal detenuto ricorrente, costituisca una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività ed alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l'esplicito dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, solo per ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato.”*

Ed in ultimo, si segnala la recente pronuncia del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto contenuta nell'ordinanza n. 402025/149 che, accogliendo il reclamo di un detenuto della casa circondariale di Terni, recluso nel circuito Alta Sicurezza, ha riconosciuto il diritto all'affettività dei detenuti come espressione della dignità umana ed ha ordinato all'amministrazione penitenziaria di consentirgli colloqui intimi con la propria compagna convivente, senza controllo a vista del personale di polizia penitenziaria entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 35 bis e dell'art.69 o.p.

Tutto ciò considerato, questa Organizzazione Sindacale ritiene necessario ed urgente un intervento da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la parte di propria competenza, ed anche quale parte di impulso con il Legislatore, anche regolamentare, al fine di disciplinare la delicata materia oggetto di esame.

In ogni caso, in attesa di un eventuale intervento normativo, anche nell'ambito del Regolamento di esecuzione, si ritiene indispensabile che l'Amministrazione fornisca alle singole Direzioni con tempestività determinazioni chiare ed univoche in ordine alle linee di intervento che dovranno essere adottate a livello decentrato, tenuto conto della diversità strutturale degli istituti penitenziari sul territorio nazionale con particolare riferimento agli aspetti logistici (sale colloqui idonee), posto che così come deciso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 8 del 11.12.2024) i colloqui intimi costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e non una mera aspettativa e che, non può essere a ciò di pregiudizio, un diniego in ordine all'esistenza o meno di locali che lo possano consentire e considerata la ricognizione disposta con la nota sopracitata (GDAP.10/05/2024.0202219.U).

Ciò vale anche con riferimento agli aspetti sanitari e di gestione del personale dedicato all'osservazione ed alla vigilanza dei colloqui intimi (cfr. Legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, art. 5 “Compiti istituzionali”<sup>2</sup> e D.P.R. 15 febbraio 1999, n.

<sup>2</sup>Legge 15 dicembre 1990, n. 395 “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”. Art. 5: “Compiti istituzionali”, commi 1 e 2:

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Si.Di.Pe.**  
**Sindacato Direttori Penitenziari**  
**- Segreteria Nazionale -**

82 "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria", art. 24 "Doveri generali nell'espletamento del servizio")<sup>3</sup>.

In ultimo, ma non per importanza, si rappresenta la necessità che siano dettate linee guida univoche entro le quali ancorare l'esercizio della discrezionalità di ogni singolo Direttore, per quanto di propria competenza, onde evitare – a livello di sistema generale di Amministrazione Penitenziaria– delle differenze applicative che potrebbero determinare ripercussioni pregiudizievoli tanto sull'autorità competente quanto sull'ordine e la sicurezza di ogni istituto. Si cita a mero titolo esemplificativo la concessione o meno di eventuali colloqui intimi straordinari.

Ed ancora, le possibili conseguenze – a livello di sistema generale – in ordine al potere di ottemperanza che compete all'Ufficio di Sorveglianza ed al conseguente dovere di ottemperare

---

1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia (...); partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.

<sup>3</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82 "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria". Art. 24 "Doveri generali nell'espletamento del servizio":

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonché dalle altre disposizioni ad esso importanti.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignità dei detenuti:

- 1) vigilare affinché le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;
- 2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinché siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonché all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare;
- 3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati;
- 4) vigilare affinché i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica;
- 5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonché di propria iniziativa, ove necessario;
- 6) vigilare affinché i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni dell'Amministrazione o di terzi o non se ne appropriino;
- 7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente sostituito;
- 8) fornire elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;
- 9) tener conto, nello svolgimento della propria attività, delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo.

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583





**Si.Di.Pe.**  
**Sindacato Direttori Penitenziari**  
**- Segreteria Nazionale -**

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

dell'Amministrazione Penitenziaria, posto che: così come espresso dal difensore nel ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza sopracitata, che è stato accolto dichiarandolo fondato: *“ La struttura carceraria, pertanto, appare tenuta, secondo detta sentenza (Corte Costituzionale n. 10/2024) ad adoperarsi per rendere possibile l'esercizio di tale diritto, e solo nei confronti di tale attività il diritto del detenuto può degradare ad interesse legittimo, ma mai ad una mera aspettativa. Il magistrato di sorveglianza, pertanto, in applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b) O.P., avrebbe dovuto ordinare all'Amministrazione Penitenziaria di porre rimedio a detta situazione, entro un termine preciso, dal momento che dalla sua inerzia deriva al detenuto un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di un suo diritto”* e posto che, a seguito della pronuncia in esame, è già stato reso noto il primo giudizio di ottemperanza disposto nei confronti di un istituto ospitante il circuito Alta Sicurezza.

Infine va segnalata la possibilità che il detenuto possa avanzare reclamo ai sensi dell'art. 35 ter o.p. per violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di mancata concessione del colloquio intimo quale violazione del suo diritto all'affettività quale trattamento inumano e degradante.

Confidando in un Suo autorevole intervento, si ringrazia per l'attenzione ed in attesa di riscontro si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
*Dott. Francesco D'Anselmo*

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
*Dott.sa Elisabetta Zito*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
*Dott. Nicola PETRUZZELLI*

**Segreteria Nazionale**

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583